



COMUNE DI TURRI
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

ORDINANZE DEL SINDACO

Numero 11 del 29-05-2026

Reg. generale

Oggetto: Prescrizioni antincendio anno 2026 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale nr. 05/48 del 29.01.2025 e ss.mm.ii. Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio delle erbacce nel centro abitato e aree limitrofe al centro abitato.

PREMESSO che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;

RILEVATO che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale nr. 05/48 del 29/01/2025 – Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 - Aggiornamento 2025, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, nr. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre il periodo in cui vige "lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo";

DATO ATTO che, alla data di predisposizione della presente ordinanza, la suddetta deliberazione costituisce l'ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l'annualità 2026;

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

DATO ATTO che dal 1° Giugno al 31 Ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" (Art. 7 Allegato alla D.G.R. nr. 05/48 del 29.01.2025);

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/08/2000 nr. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;

VISTA la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000, nr. 353;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

VISTA la Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016;

VISTO la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 27/07/1934 nr.1265;

VISTA la Legge 24/11/1981 nr. 689;

VIETA

Nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre, considerato periodo ad "elevato pericolo di incendio boschivo":

- Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- Utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- Utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii.;
- Smaltire braci;
- Gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- Fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

ORDINA

PARTE I^a

- All'interno del centro abitato e nell'immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d'incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad

effettuare il **taglio e l'asporto delle erbacee e dei residui di falciatura** e la completa pulizia delle aree entro il **1° giugno 2026**; relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l'elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio, nonché potatura di siepi, rampicanti e simili e taglio di rami degli alberi sporgenti sulla strada, oltre il limite della proprietà privata, oltre al ritiro di eventuali cascami e pulizia dell'area pubblica interessata.

Il materiale ottenuto dai lavori di pulizia e manutenzione delle aree incolte dovranno essere smaltiti mediante il sistema della raccolta differenziata per le aree site nel centro abitato e/o mediante abbruciamento per le aree situate in agro di Turri.

- Rimozione periodica delle raccolte e ristagni d'acqua a cielo aperto e, ove necessario, sistemare idonee coperture su fossati colmi di acque piovane e stagnati, per evitare il moltiplicarsi di insetti (moscerini, zanzare, etc.);
Tutte le disposizioni dovranno essere rispettate fino alla data del 31 ottobre 2026 e comunque per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio, aggiornamento anno 2026, pertanto le operazioni di taglio, potatura e smaltimento del materiale prodotto, dovranno essere ripetute ogni qualvolta venisse ravveduta la necessita.
- Il taglio e la pulizia di siepi, rampicanti e rami delle piante che si protendono dalle proprietà private oltre il confine stradale in modo da restringere la carreggiata o nascondere la segnaletica stradale o comunque comprometterne la visibilità;

PARTE IIª

Entro il **1° giugno 2026**:

- i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di

cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio

SI RENDE NOTO

Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”.

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello “Allegato C”;

Le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui sopra devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alla Stazione Forestale competente per territorio (Stazione Forestale di Sanluri) oppure agli Ispettorati Forestali competenti.

Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima dello spettacolo all'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando lo schema di modello “Allegato B”, purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.

Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre il **1° Giugno 2026**, nel rispetto della citata normativa in vigore, ed in ragione delle motivazioni suesposte, (pericolo di incendio-incolumità-igiene e salute pubblica- ordine e decoro urbano) e dovranno essere garantiti durante l'intero periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo, ovvero fino al 31 ottobre c.a.

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge del 21 novembre 2000, n. 353, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 e del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), decorsi inutilmente i termini sopra fissati, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del Decreto Legislativo . 267/2000, fissata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 689/81 oltreché alla sanzione accessoria dell'obbligo dell'esecuzione degli interventi necessari entro e non oltre 3 giorni dalla contestazione o notifica del verbale. Successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e comunque decorso inutilmente il termine entro il quale provvedere alla pulizia dell'area, si procederà con l'emissione di ordinanza contingibile e urgente nominativa questa volta rivolta specificatamente rivolta nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà d'ufficio a spese dell'interessato, oltreché trattenendo il legname risultante senza che niente abbiano a pretendere, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di cui all'articolo 650 del Codice Penale;

SI AVVERTE che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DEMANDA alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale;

A norma dell'art. 8 della stessa legge n° 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è nominato il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune: www.comune.turri.ca.it e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

Questura di Cagliari-Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari
Ufficio Polizia Locale Turri
Ufficio Tecnico Turri-Comando
Stazione Carabinieri Barumini-Comando
Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale Barumini
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cagliari

Il Sindaco
F.to Picchedda Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 361 dal giorno 29-05-26 al giorno 13-06-26

Turri, li 29-05-26

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Picchedda Martino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo